



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 914 DEL 31/07/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA S.I.S. SCPA CON SEDE LEGALE IN VIA INVORIO N. 24/A IN COMUNE DI TORINO E PRODUTTIVA PRESSO IL LOTTO 1 TRATTA C – GALLERIA DI EMERGENZA MALO IN COMUNE DI MALO. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE DELL'AREA DI CANTIERE ALL'IMBOCCO DELLA GALLERIA DI EMERGENZA MALO E DEL RELATIVO SCARICO NELLA ROGGIA MOLINA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento stabilisce, in particolare:
 1. all'art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
 2. all'articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l'art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art. 49 lettera

c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 “*gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti*” sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 02/1219 la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione n. 73/Acqua/2018 del 24/10/2018 presentata dalla ditta S.I.S. Scpa in data 03/04/2020 e registrata al prot. n. 14458 in data 03/04/2020, relativamente l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e meteoriche dell’area di cantiere all'imbocco della Galleria di emergenza Malo in comune di Malo e relativo scarico nella Roggia Molina e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 22/05/2020 (agli atti con prot. n. 22224 del 25/05/2020) e in data 20/07/2020 con prot. n. 30682;

Richiamato l’art. 37 e 39 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

Considerato che la Superstrada Pedemontana Veneta è un’opera di pubblico interesse e le opere legate alla sua realizzazione posseggono le medesime caratteristiche e che il Consorzio Stabile S.I.S. è titolare della concessione/convenzione stipulata con il Commissario Delegato, nominato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta sottoscritta in data 21.10.2009.

Dato atto che la D.G.R. 1775 del 03 ottobre 2013 recante “D.P.R. 13 marzo 2013 n. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A)” alla voce Ambito di Applicazione, al punto 3 dell’elenco, stabilisce l’esclusione dalla domanda di A.U.A. per “gli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione”, tra cui rientrano le opere affidate al Consorzio Stabile S.I.S..

Ritenuto quindi che la domanda di modifica dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali presentata in data 03/04/2020 e registrata al prot. n. 14458 in data 03/04/2020 dalla S.I.S. S.c.p.a. non ricada nell’ambito della procedura di A.U.A., bensì tra le competenze direttamente in capo alla Provincia ai sensi dell’art. 124 comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 17374 del 23/04/2020 è stata comunicata alla ditta ed a tutti gli altri soggetti interessati l’avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e l’avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni e richiesta di parere ai sensi della L. 241/90;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione sopracitata e la successiva documentazione integrativa da cui risulta che:

- La galleria di emergenza Malo si colloca all'interno del lotto 1 Tratta C in corrispondenza del km 15+127 entro il territorio del comune di Malo;
- All'imbocco della galleria è stata installata un’area di cantiere per la collocazione degli impianti a servizio della realizzazione delle opere;
- le aree di cantiere comprendono:
 - l’area di avanzamento della galleria e del fronte scavo;
 - viabilità di transito e manovra mezzi;
 - le aree di deposito dello smarino e dei materiali di consumo;
 - area logistica (con blocchi ufficio, mensa, ecc.).
- La ditta chiede una modifica sostanziale dell'autorizzazione n. 73/Acqua/2018 del 24/10/2018 per poter introdurre le seguenti modifiche:

- asfaltatura della viabilità di cantiere precedentemente in stabilizzato;
 - la raccolta delle acque meteoriche viene garantita dalla realizzazione di un sistema di scoline e da una rete di collettamento dedicata con recapito in un volume di calma pari a 300 m³ (vasca di laminazione n. 2) e poi rilanciata all'impianto di depurazione;
 - inserimento di un impianto di lavaggio ruote in prossimità dell'accesso all'area di cantiere, le cui acque reflue industriali vengono scaricate direttamente nella vasca di laminazione n. 2 e solo successivamente inviate al sistema di trattamento con le acque meteoriche di dilavamento;
 - inserimento di un impianto di irrigazione al fine di abbattere le povere dei cumuli di smarino;
 - potenziamento dell'impianto di trattamento mediante l'installazione di un nuovo volume di sedimentazione e installazione di un sensore di torbidità, in grado di chiudere l'ingresso all'impianto in caso di superamento di determinate soglie di solidi sospesi e chiudere quindi lo scarico nella Roggia Molina, dirottando le acque ad un volume di calma pari a 100 m³ (vasca di laminazione n. 1);
 - posizionamento di un manufatto, in prossimità del pozzetto dello scarico terminale, che consenta il parziale riutilizzo delle acque in uscita dall'impianto per le attività di cantiere (lavaggio mezzi, irrigazione, ecc.) al fine di limitare l'approvvigionamento da pozzo;
 - sigillazione dello scarico di emergenza delle acque di venuta non contaminate, in quanto la ditta dichiara che tale scarico non è più ritenuto necessario e le acque di venuta verranno inviate direttamente nel reticolo idrografico principale;
 - aggiornamento della posizione planimetrica del pozzetto fiscale di campionamento.
- Le acque reflue industriali sono composte da: acque di lavorazione all'interno della galleria (avanzamento galleria e fronte scavo), lavaggio ruote, acque di lavaggio autobetoniere e acque per il lavaggio dei mezzi di cantiere, con portata complessiva che passa da 1,22 l/s a 6,29 l/s.
 - Le acque meteoriche potenzialmente contaminate derivano dal dilavamento delle aree logistiche di movimentazione, viabilità di cantiere (ora asfaltata) e le aree di accumulo dello smarino per una superficie complessiva che passa da 7.400 m² a 8.130 m² e con portata stimata che passa da 36 l/s a 60 l/s.
 - E' presente un'area impermeabilizzata, di estensione pari a 9 m², a fianco della cisterna di gasolio, adibita alle operazioni di rifornimento dei mezzi, dotata di caditoia per la raccolta delle acque con successivo invio all'impianto di trattamento. La cisterna di gasolio, la colonna di distribuzione, il manicotto e la pistola di erogazione sono posti all'interno della vasca a tenuta e protetti dal dilavamento mediante una tettoia.
 - In conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque la ditta dichiara che le caratteristiche chimico-fisiche delle acque meteoriche di dilavamento sono equiparabili a quelle delle acque reflue industriali per la presenza di inerti, materiale terroso, particelle di natura cementizia e tracce di idrocarburi e pertanto entrambe le frazioni vengono convogliate in un unico impianto di trattamento e ricomprese nell'autorizzazione in oggetto.
 - Inoltre, al fine di rendere verificabili le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento ai sensi dell'art. 37 comma 6 sopracitato, la ditta individua tre punti di campionamento distinti:
 - uno per le acque reflue industriali prima dell'invio nella vasca di laminazione 1 e/o all'impianto di depurazione;
 - uno per le acque meteoriche di dilavamento prima di convogliarle nella vasca di laminazione 2;

- uno per le acque reflue industriali provenienti dall'area "lavaggio ruote" prima di convogliarle nella vasca di laminazione 2;
- La ditta individua anche delle "acque non contaminate" che sono le acque di venuta della galleria, assimilabili alle acque di aggettamento, derivanti dall'intercettazione della falda con il fronte scavo e le acque scolanti dal versante collinare a nord della nuova infrastruttura. Tali acque vengono raccolte e collettate separatamente dalle acque contaminate (meteoriche ed industriali) nella Roggia dei Molini.
- Le acque reflue industriali e le acque di dilavamento delle aree di cantiere potenzialmente contaminate sono convogliate attraverso un sistema di condotte dedicate all'impianto di trattamento chimico-fisico della COGEDE srl in grado di trattare 9,33 l/s, composto dalle seguenti fasi di processo:
 - pretrattamenti con sedimentazione dei solidi grossolani;
 - disoleazione, neutralizzazione, dosaggio coagulante;
 - sollevamento;
 - preparazione e dosaggio polielettrolita;
 - sedimentazione/chiarificazione;
 - accumulo fanghi e smaltimento con autospurgo.

La ditta prevede le seguenti migliorie:

- installazione di un sensore di torbidità;
- installazione di un secondo sedimentatore per fanghi, prevedendo di raddoppiare la capacità di decantazione.
- Considerato l'incremento di portata sia delle acque reflue industriali che meteoriche e considerato che la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione rimane invariato (34 m³/h pari a 9,33 l/s), è prevista la realizzazione di due nuove vasche di laminazione impermeabilizzate (vasca 1 da 100 m³ e vasca 2 da 300 m³) in sostituzione dell'attuale vasca di laminazione pari a 45 m³.
- È inoltre previsto il riutilizzo di una parte delle acque in uscita dall'impianto di trattamento che saranno reimmesse nel ciclo delle lavorazioni per lo scavo in galleria e per le attività di cantiere, mediante la realizzazione di un manufatto posto a monte del pozzo di sollevamento in corrispondenza dello scarico n. 1. La portata che arriverà allo scarico in Roggia Molina rimane stimata in 28,8 m³/h (8 l/s).
- Il volume complessivo annuo delle acque reflue scaricate risulta pari a 41.472 m³/anno.
- La ditta dichiara che la Roggia Molina è caratterizzata da portata nulla per più di 120 giorni all'anno e pertanto dichiara il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

Vista la nota di Viacqua S.p.A. del 21/05/2020, agli atti con prot. n. 21733 del 21/05/2020, con cui comunica *"l'assenza, nell'area di raggio di 200 metri dallo scarico della ditta, di pozzi ed altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano"*, nonché dichiara *"che non è possibile allacciare lo scarico delle acque industriali e meteoriche della ditta alla rete fognaria gestita da Viacqua SpA"*.

Vista la nota a firma del Dott. Prof. Binotti Andrea in cui dichiara, alla luce delle modifiche migliorative apportate all'impianto di trattamento esistente, che *"la capacità massima di trattamento dell'impianto rimane quella prefissata in progetto ovvero pari ad una portata massima di 9,33 l/s, portata che è da considerarsi valore di picco in quanto normalmente la portata media si attesta su valori decisamente più bassi con la conseguenza che i tempi di ritenzione oltre che a quelli di dosaggio dei reagenti chimici all'interno del refluo si allungano riducendo se non*

annullando i rischi di superamento dei parametri qualitativi delle acque. Il dimensionamento dell'impianto di trattamento acque è pertanto idoneo e sufficiente a garantire la funzionalità del processo depurativo".

Vista la "Concessione idraulica per n. 2 tubazioni di scarico diametro 110 mm nella valle demaniale Roggia Molina loc. Vallugana in comune di Malo per la realizzazione della galleria di emergenza di Malo della Superstrada Pedemontana Veneta" rilasciata dall'Unità Organizzativa del Genio Civile di Vicenza con Decreto n. 465 del 18/10/2018;

Dato atto che, ai sensi della L. 241/90, entro il termine perentorio fissato in novanta giorni non è pervenuto il parere/osservazioni richieste al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e la mancata comunicazione del parere espresso equivale ad assenso senza condizioni all'adozione del provvedimento di autorizzazione di competenza provinciale;

Dato atto che, ai sensi della L. 241/90, entro il termine perentorio fissato in novanta giorni non sono pervenute osservazioni richieste ad ARPAV e la mancata comunicazione del parere espresso equivale ad assenso senza condizioni all'adozione del provvedimento di autorizzazione di competenza provinciale;

Dato atto che, a seguito della nota di avvio del procedimento prot. n. 17374 sopracitata, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di competenza;

Visto il D. Lgs n. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011 "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1770 del 28 agosto 2012 "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni";

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata "*Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio*";

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare la ditta S.I.S. S.c.p.a.** alla modifica sostanziale dell'autorizzazione n. 73/Acqua/2018 del 24/10/2018 relativamente all'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e meteoriche presso l'area di cantiere all'imbocco della Galleria di emergenza Malo e relativo scarico nella Roggia Molina, relativamente alla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, Lotto 1 Tratta C, all'interno del comune di Malo, come da documentazione trasmessa in data 03/04/2020 agli atti con prot. n. 14458, in data 25/05/2020 agli atti con prot. n. 22224 e in data 20/07/2020 agli atti con prot. n. 30682, con le seguenti **prescrizioni**:

a) le modifiche previste dovranno essere realizzate **entro il 31/8/2020, ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, dovrà essere presentato all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV) il certificato di regolare esecuzione delle modifiche previste, rilasciato dal direttore dei lavori;**

b) devono essere presenti i seguenti pozzetti nei punti di seguito elencati:

1. un **pozzetto di campionamento fiscale**, da indicare con la sigla **"PF1"**, posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
2. un **pozzetto di ispezione** da indicare con la sigla **"PI2"** nella rete di raccolta delle acque reflue industriali, prima dell'invio nella vasca di laminazione 1 e/o all'impianto di depurazione;
3. un **pozzetto di ispezione** da indicare con la sigla **"PI3"** nella rete di raccolta delle acque meteoriche prima di convogliarle nella vasca di laminazione 2;
4. un **pozzetto di ispezione** da indicare con la sigla **"PI4"** nella rete di raccolta delle acque reflue industriali provenienti dall'area "lavaggio ruote" prima di convogliarle nella vasca di laminazione 2;

c) il pozzetto di campionamento **"PF1"**, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;

la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque reflue, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno 2 analisi all'anno, indicativamente alla distanza di sei mesi l'una dall'altra, per i seguenti parametri: pH, COD, (Conducibilità facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Alluminio, Idrocarburi Totali.

Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.

d) per il primo anno di funzionamento dell'impianto di depurazione nella nuova configurazione, gli autocontrolli di cui al punto c) dovranno essere effettuati con cadenza

trimestrale, al fine di verificare l'efficacia dei trattamenti nella nuova configurazione impiantistica.

e) la ditta dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione del filtro a coalescenza e dei cuscini oleoassorbenti, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
- altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque reflue industriali e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

f) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando **tempestivamente** alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

g) lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in **Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006**;

h) è fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, come previsto dall'art. 103, comma 3, del citato decreto;

i) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. di avvertire che:

a) la presente autorizzazione sostituisce e revoca il precedente provvedimento registro n. 73/Acqua/2018 del 24/10/2018.

b) l'autorizzazione ha validità quattro anni a partire dalla data del presente provvedimento. Qualora la ditta intenda mantenere lo scarico anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo un anno prima della scadenza come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006.

c) Il volume complessivo annuo delle acque reflue industriali scaricate non dovrà superare i 41.472 m³.

d) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

- e) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.
- f) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.
- g) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.
3. **di informare** che con il presente atto viene chiuso il provvedimento di diffida prot. n. 8921 del 24/02/2020;
4. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;
5. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento alla ditta S.I.S. s.c.p.a., al Comune di Malo, al Consorzio di Bonifica, alla Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza e all'Arpav, per gli adempimenti di competenza;
7. **di attestare** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
8. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
9. **di attestare** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
10. **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 31/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: NOME DEL RESPONSABILE (OBBLIGATORIO)